



PROVINCIA DI MATERA
AREA III

Originale

Prot.n. 1565 21 GIU. 2019
Casella n.....
Pratica n.....
Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 1380 del 21 GIU. 2019

Numero progressivo di settore 98 del 20 GIU. 2019

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 13 Marzo 2013,
n.59.
Ditta E-GEOS Spa.

Proponente: Ufficio Ambiente

L'Istruttore

Marilena Vizziello

Il Responsabile del Servizio.

Geom. Francesco Marvasi

Il Dirigente

Dott. Salvatore Vito Valentino

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Il Dirigente

Premesso che la Ditta E-GEOS S.p.a., Codice Fiscale: 01032180778, ha presentato in data 25/05/2018 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Matera, l'istanza di modifica sostanziale all'AUA n° 1031 del 13/07/2017 relativa agli scarichi civili in vasca imhoff provenienti dai servizi igienici, con l'inserimento degli scarichi di acque di prima pioggia, impatto acustico ed emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, a servizio dell'azienda E-GEOS Spa con sede in Matera alla C.da Terlecchia :

- il SUAP del Comune di Matera ha trasmesso alla Provincia di Matera la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 28/05/2018 prot.n. 9161;

- **Valutato che** la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art.3, commi 1 e 2 del D.P.R. n.59/2013;

Preso atto che :

- l'art.2, comma 1 lettera b) del D.P.R. n.59/2013 definisce autorità competente "la Provincia quale Ente competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";

- l'art.2, comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale"

Ritenuto che sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta siano soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.59/2013.

Considerato che dalla documentazione presentata per il tramite del SUAP si evince che le emissioni in atmosfera rientrano in quelle ad inquinamento atmosferico "scarsamente rilevante" di cui all'art. 272 comma 1 lettera bb) D.lgs.152/2006;

Vista la relazione di valutazione di impatto acustico ricadente in area di classe III del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Matera e dalle quali si evince il rispetto dei limiti assoluti della zona di riferimento ed il rispetto del criterio differenziale;

Vista la delibera di G.R. 689 del 22/6/2016 "linee guida in materia di Autorizzazione Unica Ambientale" all'allegato 1 del punto2 l'AUA prevede l'accorpamento in un unico provvedimento autorizzativo dei titoli abilitativi e alla lettera h) ai sensi dell'art.3 comma 1 (per la quale potrà essere utilizzata la scheda D1 presente nel Modello di cui all'allegato 2 del presente provvedimento), quale titolo compreso nell'AUA nei casi in cui l'attività è soggetta anche ad altri titoli abilitativi di cui al comma 1 del citato articolo 3;

Visto l'art.107, commi 1-2- del decreto Legislativo 267/2000;

Vista la L.R. del 29 maggio 2017 n.9;

Visto che la Giunta Provinciale, con Deliberazione n. 218 del 25/10/2001, ha approvato gli indirizzi per la tutela delle acque, demandando al Dirigente l'atto autorizzatorio;

Dato atto che l'istruttoria formale per l'autorizzazione è stata regolarmente esperita dall'Ufficio Ambiente;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Vista la disposizione di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.08.200,n. 267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

Vista l'annotazione del Dirigente dell'Area Finanziaria secondo il quale il presente provvedimento non comporta effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio,

Dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 59/2013 sostituisce esclusivamente i seguenti titoli :

- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche e di prima pioggia provenienti dall'azienda E-GEOS Spa, di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152,

- b) autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti secondo l'art. n° 272 comma 1, Allegato IV, Parte I, così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 15/11/2017 n° 183, ai sensi lettera bb), così come sancito dalla D.G.R. 689 del 22/6/2016 della Regione Basilicata;
- c) impatto acustico, di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013.

DETERMINA

Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 Marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta E-GEOS S.p.a. per gli scarichi dei servizi igienici, dei reflui di prima pioggia, delle emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti e dell'impatto acustico per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data del rilascio del provvedimento alla ditta da parte del SUAP, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni sottoelencate :

a), in particolare, per quanto concerne l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, rivenienti dai servizi igienici e meteoriche di prima pioggia del piazzale impermeabilizzato, di cui alla Parte Terza del D.Lgs.n.152/2006 n° :

- 1 Il titolare dell'autorizzazione deve conferire alle ditte autorizzate i fanghi prodotti nell'impianto di depurazione statico di prima pioggia ed acquisire dalle stesse copia del documento di trasporto (4^a copia del formulario di identificazione del rifiuto) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- 2 Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere alla corretta manutenzione ed alla verifica dell'efficienza dell'impianto di trattamento statico dei reflui di prima pioggia, per evitare eventuali inquinamenti;
- 3 inviare alla Provincia di Matera, Ufficio Ambiente, con *periodicità semestrale*, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue di prima pioggia, rilasciato dall'Arpab, o da un chimico abilitato alla professione ed iscritto al proprio ordine professionale, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrino nei limiti definiti dalla Tab. n. 4, Allegato 5 del D.Lgs.n.152/2006. Qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione a questo Ente;
- 4 I reflui di prima pioggia trattati dovranno rispettare i limiti imposti dalla **Tabella n° 4** (limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo), Allegato V (limiti di emissione degli scarichi idrici) alla Parte TERZA, D.Lgs. n° 152/06.
- 5 consentire al personale delle autorità competenti al controllo di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art.128 del D-Lgs n.152/2006;

b) riferimento all'Allegato IV (impianti ed attività in deroga), come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 15.11.2017 n° 183, PARTE I per le emissioni in atmosfera "scarsamente rilevanti", secondo l'art. n° 272 comma 1 lettera bb) *impianti di combustione...(omissis)... di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel*, così come sancito dalla D.G.R. 689 del 22/6/2016 della Regione Basilicata; tale deroga si riferisce esclusivamente al gruppo di continuità di soccorso a commutazione automatica alimentato a gasolio.

c) di stabilire che il gestore dovrà effettuare una *verifica strumentale dell'impatto acustico* ad impianti in funzione a massimo regime, *entro il termine di sei mesi* dal rilascio del presente provvedimento. Le successive misurazioni dovranno essere effettuate con periodicità Biennale e/o in caso di modifiche sostanziali dell'impiantistica. Qualora la verifica rilevi un superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, valido in quanto mancante la zonizzazione acustica comunale ai sensi della Legge 447/1995), è fatto obbligo di realizzare entro i successivi 6 mesi adeguati interventi di mitigazione e di abbattimento dell'impatto acustico.

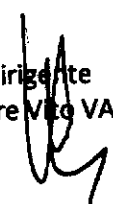
- 6 In caso di modifiche, ristrutturazioni o ampliamenti si richiama all'osservanza di quanto dettato all'art. n. 124, comma 12, del D.Lgs. n.152/2006;

- 7 La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- 8 Ai sensi dell'art. 124, comma 2, l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Pertanto, in caso di variazione del titolare dello scarico, si dovrà richiedere una nuova autorizzazione;
- 9 La presente autorizzazione s'intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque;
- 10 In caso di modifiche, ristrutturazioni o ampliamenti si richiama all'osservanza di quanto dettato all'art. n. 124, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006;
- 11 La presente autorizzazione non sostituisce ad ogni effetto eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri Enti o Uffici;
- 12 trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Matera, il quale rilascerà il provvedimento conclusivo;
- 13 La presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia conforme presso la ditta, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- 14 La domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;
- 15 Eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto potranno essere adottate solo nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 16 Qualora si intenda effettuare una modifica sostanziale si dovrà pertanto presentare preventivamente una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013.

Di dare inoltre atto che la presente determinazione:

- deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;
- diviene esecutiva all'atto della sua pubblicazione all'albo pretorio on-line della Provincia di Matera, a cura della Segreteria Generale;
- deve essere comunicata al sig. Presidente della Provincia per opportuna conoscenza.

Il Dirigente
Dott. Salvatore Vito VALENTINO



Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Matera li _____

Il Dirigente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il
_____ e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

21 GIU. 2019

Matera li, **21 GIU. 2019**

L'incaricato

Ciardo

Visto: Il Segretario Generale